

CODICE DELLA LEGGE FALLIMENTARE

TESTO A FRONTE

delle modifiche di cui al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5
ed al d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169

a cura di FRANCO BENASSI

(in calce la disciplina transitoria)

AGGIORNATO AL 31 luglio 2010

con le modifiche apportate dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e
dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122

CODICE DELLA LEGGE FALLIMENTARE

a cura di FRANCO BENASSI

TITOLO I

Disposizioni generali

1 – 2 – 3 – 4

TITOLO II

Del fallimento

5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 9bis – 9ter – 10 – 11 – 12

Capo I

Della dichiarazione di fallimento

13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22

Capo II

Degli organi preposti al fallimento

Sez. I

Del tribunale fallimentare

23 – 24

Sez. II

Del giudice delegato

25 – 26

Sez. III

Del curatore

27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 36bis – 37 – 37bis – 38 – 39

Sez. IV

Del comitato dei creditori

40 – 41

Capo III

Degli effetti del fallimento

Sez. I

Degli effetti del fallimento per il fallito

42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50

Sez. II

Degli effetti del fallimento per i creditori

51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63

Sez. III

Degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori

64 – 65 – 66 – 67 – 67bis – 68 – 69 – 69bis – 70 – 71

Sez. IV

Degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti

72 – 72bis – 72ter – 72quater – 73 – 74 – 75 – 76 – 77 – 78 – 79 – 80 – 80bis – 81 – 82 – 83 – 83bis

Capo IV

Della custodia e della amministrazione delle attività fallimentari

84 – 85 – 86 – 87 – 87bis – 88 – 89 – 90 – 91

Capo V

Dell'accertamento del passivo e dei diritti reali mobiliari dei terzi

92 – 93 – 94 – 95 – 96 – 97 – 98 – 99 – 100 – 101 – 102 – 103

Capo VI

Dell'esercizio provvisorio e della liquidazione dell'attivo

Sez. I

Disposizioni generali

104 – 104bis – 104ter – 105

Sez. II

Della vendita di cose mobili

106

Sez. III

Della vendita dei beni immobili

107 – 108 – 108bis – 108ter – 109

Capo VII

Della ripartizione dell'attivo

110 – 111 – 111bis – 111ter – 111quater – 112 – 113 – 113bis – 114 – 115 – 116 – 117

Capo VIII

Della cessazione della procedura fallimentare

Sez. I

Della chiusura del fallimento

118 – 119 – 120 – 121 – 122 – 123

Sez. II

Del concordato

124 – 125 – 126 – 127 – 128 – 129 – 130 – 131 – 132 – 133 – 134 – 135 – 136 – 137 – 138 139 – 140 – 141

Capo IX

Della esdebitazione

142 – 143 – 144 – 145

Capo X

Del fallimento delle società

146 – 147 – 148 – 149 – 150 – 151 – 152 – 153 – 154

Capo XI

Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare

155 – 156 – 157 – 158 – 159

TITOLO III

Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

Capo I

Dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo

160 – 161 – 162 – 163 – 164 – 165 – 166

Capo II

Degli effetti dell'ammissione al concordato preventivo

167 – 168 – 169

Capo III

Dei provvedimenti immediati

170 – 171 – 172 – 173

Capo IV

Della deliberazione del concordato preventivo

174 – 175 – 176 – 177 – 178

Capo V

Dell'omologazione e dell'esecuzione del concordato preventivo
Degli accordi di ristrutturazione dei debiti
179 – 180 – 181 – 182 – 182bis – 182ter – 182quater – 183 – 184

Capo VI

Dell'esecuzione, della risoluzione e dell'annullamento del concordato preventivo
185 – 186

TITOLO IV

Dell'amministrazione controllata
187 – 188 – 189 – 190 – 191 – 192 – 193

TITOLO V

Della liquidazione coatta amministrativa
194 – 195 – 196 – 197 – 198 – 199 – 200 – 201 – 202 – 203 – 204 – 205 – 206 – 207 – 208 – 209 – 210 – 211
– 212 – 213 – 214 – 215

TITOLO VI

Disposizioni penali

Capo I

Dei reati commessi dal fallito
216 – 217 – 217 bis – 218 – 219 – 220 – 221 – 222

Capo II

Dei reati commessi da persone diverse dal fallito
223 – 224 – 225 – 226 – 227 – 228 – 229 – 230 – 231 – 232 – 233 – 234 – 235

Capo III

Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa
236 – 237

Capo IV

Disposizioni di procedura
238 – 239 – 240 – 241

TITOLO VII

Disposizioni transitorie
artt. da 242 a 266 – omissis

Testo storico

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1

Imprese soggette al fallimento, al concordato preventivo e all'amministrazione controllata

I. Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e sull'amministrazione controllata gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori.

II. Sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un'attività commerciale, i quali sono stati riconosciuti, in sede di accertamento ai fini della imposta di ricchezza mobile, titolari di un reddito inferiore al minimo imponibile. Quando è mancato l'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti una attività commerciale nella cui azienda risulta essere stato investito un capitale non superiore a lire novecentomila. In nessun caso sono considerate piccoli imprenditori le società commerciali (1).

(1) C. cost. 22 dicembre 1989, n. 570, ha dich. l'illeg. cost. del comma, ove prevede che quando è mancato l'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un'attività commerciale nella cui azienda risulta investito un capitale non superiore a lire novecentomila.

D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1

Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo (1) (2)

I. Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori.

II. Ai fini del primo comma, non sono piccoli imprenditori gli esercenti un'attività commerciale in forma individuale o collettiva che, anche alternativamente:

a) hanno effettuato investimenti nell'azienda per un capitale di valore superiore a euro trecentomila;

b) hanno realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore a euro duecentomila.

III. I limiti di cui alle lettere a) e b) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni, con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

(1) Articolo sostituito dall'art. 1 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006.

(2) L'art. 147 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006, ha soppresso tutti i riferimenti all'amministrazione controllata contenuti nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

**D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 e
modifiche successive**

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1

Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo (1)

I. Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici [...].

II. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

III. I limiti di cui alle lettere a), b e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

(1) Articolo sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La norma si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

Art. 2

Liquidazione coatta amministrativa e fallimento

I. La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per le quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l'autorità competente a disporla.

II. Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette al fallimento, salvo che la legge diversamente disponga.

III. Nel caso in cui la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di fallimento si osservano le disposizioni dell'art. 196.

Art. 3

Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione controllata

I. Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo e di amministrazione controllata, osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell'art. 195.

II. Le imprese esercenti il credito non sono soggette all'amministrazione controllata prevista da questa legge.

Art. 3

Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo [...] (1)

I. Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo [...] (2), osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell'art. 195.

(abrogato il secondo comma) (3)

(1) (2) L'art. 147 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006, ha soppresso tutti i riferimenti all'amministrazione controllata contenuti nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

(3) Comma abrogato dall'art. 2 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006.

Art. 4

Rinvio a leggi speciali

I. L'agente di cambio è soggetto al fallimento nei casi stabiliti dalle leggi speciali.

II. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali circa la dichiarazione di fallimento del contribuente per debito d'imposta.

Art. 4

Rinvio a leggi speciali (1)

(abrogato)

(1) Articolo abrogato dall'art. 3 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006.

**TITOLO II
DEL FALLIMENTO**

**Capo I - DELLA
DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO**

Art. 5
Stato d'insolvenza

I. L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito.

II. Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Art. 6
Iniziativa per la dichiarazione di fallimento

I. Il fallimento è dichiarato su richiesta del debitore su ricorso di uno o più creditori, su istanza del pubblico ministero oppure d'ufficio.

Art. 7
Stato d'insolvenza risultante in sede penale

I. Quando l'insolvenza risulta dalla fuga o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore, il procuratore della Repubblica che procede contro l'imprenditore deve richiedere il tribunale competente per la dichiarazione di fallimento.

**TITOLO II
DEL FALLIMENTO**

**Capo I - DELLA
DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO**

Art. 6
Iniziativa per la dichiarazione di fallimento (1)

I. Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su **richiesta** del pubblico ministero.

II. Nel ricorso di cui al primo comma l'istante può indicare il recapito telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla presente legge.

(1) Articolo sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006.

Art. 7
Iniziativa del pubblico ministero (1)

I. Il pubblico ministero presenta la richiesta di cui al primo comma dell'articolo 6:

1) quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore;

2) quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.

(1) Articolo sostituito dall'art. 5 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 12

del 16 gennaio 2006.

Art. 8

Stato d'insolvenza risultante in giudizio civile

I. Se nel corso di un giudizio civile risulta l'insolvenza di un imprenditore che sia parte nel giudizio, il giudice ne riferisce al tribunale competente per la dichiarazione del fallimento.

Art. 8

Stato d'insolvenza risultante in giudizio civile (1)

(abrogato)

(1) Articolo abrogato dall'art. 6 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006.

Art. 9

Competenza

I. Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa.

II. L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale dell'impresa, può essere dichiarato fallito nel territorio dello Stato anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero.

III. Sono salve le convenzioni internazionali.

Art. 9

Competenza

I. Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa.

II. Il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza.

III. L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale dell'impresa, può essere dichiarato fallito nella Repubblica italiana anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero.

IV. Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea.

V. Il trasferimento della sede dell'impresa all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se è avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 6 o la presentazione della richiesta di cui all'articolo 7. (1)

(1) Articolo così modificato dall'art. 7 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006.

Art. 9-bis

Disposizioni in materia di incompetenza (1)

I. La sentenza che dichiara l'incompetenza è trasmessa in copia al tribunale dichiarato incompetente, il quale dispone con decreto l'immediata trasmissione degli atti a quello competente. Allo stesso modo

Art. 9-bis

Disposizioni in materia di incompetenza (1)

I. Il provvedimento che dichiara l'incompetenza è trasmesso in copia al tribunale dichiarato incompetente, il quale dispone con decreto l'immediata trasmissione degli atti a quello competente. Allo stesso modo

provvede il tribunale che dichiara la propria incompetenza.

II. Il tribunale dichiarato competente, entro venti giorni dal ricevimento degli atti, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la prosecuzione della procedura fallimentare, provvedendo alla nomina del giudice delegato e del curatore.

III. Restano salvi gli effetti degli atti precedentemente compiuti.

IV. Qualora l'incompetenza sia dichiarata all'esito del giudizio di cui all'articolo 18, l'appello, per le questioni diverse dalla competenza, è riassunto, a norma dell'articolo 50 del codice di procedura civile, dinanzi alla corte di appello competente.

V. Nei giudizi promossi ai sensi dell'articolo 24 dinanzi al tribunale dichiarato incompetente, il giudice assegna alle parti un termine per la riassunzione della causa davanti al giudice competente ai sensi dell'articolo 50 del codice di procedura civile e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

(1) Articolo introdotto dall'art. 8 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006.

provvede il tribunale che dichiara la propria incompetenza. (1)

II. Il tribunale dichiarato competente, entro venti giorni dal ricevimento degli atti, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la prosecuzione della procedura fallimentare, provvedendo alla nomina del giudice delegato e del curatore.

III. Restano salvi gli effetti degli atti precedentemente compiuti.

IV. Qualora l'incompetenza sia dichiarata all'esito del giudizio di cui all'articolo 18, l'appello, per le questioni diverse dalla competenza, è riassunto, a norma dell'articolo 50 del codice di procedura civile, dinanzi alla corte di appello competente.

V. Nei giudizi promossi ai sensi dell'articolo 24 dinanzi al tribunale dichiarato incompetente, il giudice assegna alle parti un termine per la riassunzione della causa davanti al giudice competente ai sensi dell'articolo 50 del codice di procedura civile e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

(1) Comma modificato dall'art. 2 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007,. La norma è entrata in vigore il 1 gennaio 2008 e si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

Art. 9-ter

Conflitto positivo di competenza (1)

I. Quando il fallimento è stato dichiarato da più tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo.

II. Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunciato per primo. Si applica l'articolo 9-bis, in quanto compatibile.

(1) Articolo introdotto dall'art. 8 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006.